

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 29/01/2013

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li

20 FEB. 2013

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

20 FEB. 2013

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

20 FEB. 2013

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore

OGGETTO: Revoca deliberazioni C.C. n. 16/2004, n. 93/2008 e n. 94/2008.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 19,00 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA

Consiglieri

Presenti n. 16  
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento il Presidente del Consiglio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'attività regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, è svolta dal comune mediante l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza così come stabilito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico Enti Locali; tale attività riguarda, in particolare, l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni assegnate. Tale facoltà, ai sensi dell'Art. 42 del citato D.Lgs., rientra tra i compiti istituzionali del Consiglio Comunale;
- Che a tale scopo con delibera consiliare n. 16 del 18/02/2004 fu approvato il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA;
- Che a tale scopo con delibera consiliare n. 39 del 19/04/2005 fu approvato il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI;
- Che, successivamente, con deliberazione consiliare n. 93 del 30/10/2008, a seguito dell'emanazione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti), è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI adeguato al suddetto Codice dei contratti;
- Che, inoltre, con delibera consiliare n. 38 del 19/04/2005 fu approvato il REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA;
- Che, successivamente, con deliberazione consiliare n. 94 del 30/10/2008, a seguito dell'emanazione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti), è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA adeguato al suddetto Codice dei contratti;
- Che il quadro normativo di settore si è completato con l'entrata in vigore, dall'8/06/2011, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. i quali, peraltro, continuano ad essere modificati ed integrati con successivi provvedimenti statali;
- Che per quanto sopra si rileva che i richiamati tre regolamenti comunali attualmente non sono coordinati con le relative norme nazionali vigenti ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento);

DATO ATTO che il vigente quadro normativo di settore, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento), disciplina in maniera esaustiva e coordinata i contratti di lavori, di forniture e di servizi tanto da poter ritenere i richiamati tre regolamenti comunali di cui in oggetto superflui e sorpassati, oltre che non adeguati alla normativa nazionale attualmente vigente;

CONSIDERATO, per gli affidamenti in economia:

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area VI;  
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area III;  
VISTO il verbale della competente Commissione Consiliare;  
Ritenuto di procedere all'approvazione della presente deliberazione.

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 16, astenuti n.///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///.

### DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di revocare, come revoca, le delibere consiliari n. 16 del 18/02/2004, n. 93 del 30/10/2008 e n. 94 del 30/10/2008.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

---

Che le acquisizioni in economia, di lavori, servizi e forniture, avvengono mediante amministrazione diretta e mediante procedura di cottimo fiduciario. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono superare la somma di € 50.000,00. Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso fino ad € 200.000,00, mentre, per i servizi e le forniture, la soglia coincide con quella comunitaria, quindi, con l'importo inferiore ad € 130.000,00 per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, con l'importo inferiore ad € 200.000,00 nei restanti casi. L'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, quella relativa ai lavori è invece limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo 125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti.

Che, in generale, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla norma quadro dell'articolo 125 del Codice, anche dal Regolamento, "nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice" (articolo 125, comma 14).

Che per quanto riguarda le modalità procedurali per l'affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.

Che l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

VISTO la deliberazione di G.C. n. 328 del 09/11/2012 di proposta al C.C. di revocare le delibere consiliari n. 16 del 18/02/2004, n. 93 del 30/10/2008 e n. 94 del 30/10/2008;

RITENUTO di dover annullare la delibera consiliare n. 16 del 18/02/2004, di approvazione del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA in quanto non adeguata al vigente quadro normativo ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento) ed in considerazione che detta normativa nazionale è di per sé esaustiva per gli affidamenti di tutte le forniture ed i servizi in economia;

RITENUTO, parimenti, di dover annullare la delibera consiliare n. 93 del 30/10/2008, di approvazione del REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI in quanto non adeguata al vigente quadro normativo ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento) ed anche perché, come si legge espressamente all'Art. 2, comma 1, di detto regolamento, si evince inconfutabilmente che le forme di pubblicità previste, per la formazione dell'Albo, sono:

1. avviso all'Albo pretorio;
2. mediante manifesti da affigere nei luoghi pubblici del territorio comunale;
3. sul sito internet del comune;

---

quindi non conforme agli indirizzi operativi di cui alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 2 del 06/04/2011, mancando del tutto le forme di pubblicità previste all'Art. 66, comma 7, del Codice (sito del Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio), l'albo non è stato costituito con l'adeguata pubblicità come sopra prevista (Art. 2 del regolamento C.C. n. 93), perché la permanenza delle imprese nell'albo non è senza limitazioni temporali in quanto esse sono tenute, al fine della permanenza nell'Albo, ogni anno a produrre autocertificazione (Art. 7 del regolamento C.C. n. 93), perché non è previsto un meccanismo volto ad assicurare l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi, perché non prevede alcun criterio di selezione delle imprese da invitare iscritte negli elenchi o albi, neanche nella deliberazione di C.C. n. 94 del 30/10/2008 "Regolamento per la esecuzione in economia", pertanto assolutamente non applicabile in quanto in contrasto con i suddetti indirizzi operativi;

RITENUTO, infine, di dover annullare anche la delibera consiliare n. 94 del 30/10/2008, di approvazione del REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA per i succitati limiti presenti nella costituzione dell'Albo;

CONSIDERATO, in ogni caso, che per l'affidamento dei lavori in economia è direttamente applicabile il vigente quadro normativo ovvero D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento) pur tenendo in considerazione i principi generali da adottare a mente della determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 2 del 06/04/2011: "Quanto alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di imparzialità, sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Esso esprime in negativo il dovere dell'amministrazione di effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici. Nel settore dei contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di evitare ingiustificate disparità in sede di valutazione delle offerte e comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione appaltante di predeterminare i criteri di valutazione delle offerte che possono essere quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

*In riferimento al principio di parità di trattamento, in particolare, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C-360/89). Quindi, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante deve far sì che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità per la formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di Giustizia CE 29.4.2004, causa C-496/99). Ne discende l'obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.*

*La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla*

---

*concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria).*

*Si sottolinea a riguardo, come più volte evidenziato da questa Autorità, che è stata rilevata carenza di pubblicità sia sotto il profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi, sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicità, ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi, pubblicare l'esito della selezione.*

*Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con quello pubblico. Ne discende che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo; in altri termini, per la legittimità dell'atto, occorre effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei a conseguire l'obiettivo prefissato con minore pregiudizio per i soggetti coinvolti. In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta: la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza.*

*La tutela della libera concorrenza, a sua volta, può considerarsi come un principio cardine in materia di disciplina dei contratti pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché il citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi in una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare.*

*Il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza.";*


CONSIDERATO che per individuare gli operatori economici da invitare per l'affidamento dei lavori in economia occorre definire le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, desumendole dal mercato, che gli operatori devono possedere per eseguire la prestazione, che, in generale, si definiscono in funzione della categoria di qualificazione SOA e relativa classifica di appartenenza, ed individuare gli operatori economici (imprese) in possesso di tali requisiti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto ed allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici nel rispetto dei principi di par condicio e di trasparenza, di dover stabilire quale criterio generale di scelta delle cinque ditte la consultazione dell'elenco delle imprese pubblicato sul sito dell'Autorità di Vigilanza, in possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento a farsi tenendo presente il criterio generale di rotazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;



# Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 18) REVOCA DELIBERAZIONI C.C. N. 16/2004, N. 93/2008  
E N. 94/2008.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

*Favorevole*

### IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

*[Signature]*

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*[Signature]*

### IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Il giorno undici del mese di Gennaio dell'anno amministrativo. Presso la sede Comunale del Capoluogo si è riunita la Commissione Esterna, appositamente convocata con voto pres. 3032 del 11-01-2013.

Alle ore 14 sono presenti i componenti: Reschillo, Tarallo, Fano, Montafusco, Tommasini; verificata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e pone alle trattative degli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente porta agli atti della Commissione la comunicazione del Consiglio Comunale n. 124, con la quale lo stesso, per motivi personali, si dimette dalla carica di consigliere comunale e fa data del 01-02-2013 - la Commissione ne prende atto.

Il presidente incarica il deputato a intervenire al capofila del Gruppo "AD ACTA VOCE" Roberto Cicciò, Consigliere Comunale, la nomina di una nuova Commissione in sostituzione del componente Patrizio G. Approvazione regolamento Comunale TRIBUTI Com. Puglia de relazione in merito. Si allunga la Commissione



Conte fino alle ore 8.45.

La Commissione afferra  
punto 4); Approvazione Tariffe TADEC.  
Subito la relazione del Comm. Puglia  
La Commissione afferra. In fine il  
fronte e il fronte up il Compendio tariffe  
di nuova di riferire in sede A-C-C.  
Punto 5); Determinazione Tariffe Comunali  
trasmissione - funzionali.

Si ha visto che il personale a posto  
Comunale ma di fatto privato  
di trasmissione anche una delibera A-C-C  
del 5/11/2013 al fine di ratificare anche  
in A-C-C la volontà dell'A-C-C di abolire  
che una delibera senza della  
Controversia. Vista tutti i riferimenti  
relativi al Responsabile dei Servizi  
anche dell'avvocatura Comunale  
e degli avvocati di fatto. Tuttavia  
di avere informazioni per il territorio  
ed essere sempre trascorsi troppo  
tempo (oltre dieci anni) dall'inizio  
della Controversia. Considerati i  
benefici che la realizzazione dell'opera  
porta a tutti i cittadini del  
territorio, la Commissione afferra  
con la sola riserva del Compendio  
tariffe che si ritorna di riferire in  
sede A-C-C.  
Punto 5); approvazione regolamento  
Comunale sui controlli interni.  
Vista già il parere espresso nella



Amministrazione regolamentare, la Commissione  
 approva -  
 punto 6): transparenza Caride ellipide e di  
 Soriano - integrazione regolamento per il  
 funzionamento del C.C.  
 In virtù delle nuove normative  
 in materia, si approva il nuovo  
 regolamento per il funzionamento  
 del C.C.  
 punto 7): Piano triennale OO.PP. 2013/  
 2015 - approvazione da Commissione,  
 esaminata la proposta agli atti, approva,  
 con la riserva del Componente Tarella -  
 punto 8): ART. 172 DLGS 267/2000 - Comune di  
 C. e C. da Commissione approvata, con  
 la riserva del Componente Tarella -  
 punto 9): approvazione piano e Consuntivo Finanziario  
 periodo integrato gestione rifiniti -  
 la Commissione approva la proposta con come  
 approvata in G.C. del 22-1-2013 n. 16 -  
 punto 10): ART. 151, 172, 174 DLGS 267/2000 - S. Paolo  
 Revisione bilancio 2013 di allegati - redazione  
 previsionale e programmazione - S. Paolo  
 Pluriennale 2013/2015 - Approvazione  
 Considerata l'esigenza di approvare in tempi  
 rapidi il bilancio preventivo per l'esercizio  
 2013, onde consentire l'avvio dei servizi  
 essenziali per il momento e che comunque  
 ponga fine a un deficit e grave  
 situazione probabilmente necessaria  
 per adeguamenti futuri, la  
 Commissione approva - il Componente

Topella Ordine de le giudicane Civitane  
 non erano state depositate 25 giorni  
 prima, come prevede la legge  
 Ordine fuse civile solo oggi  
 ritengo che non può essere lasciato  
 nel C.C. del 28.01.2013, in quanto  
 come Ordine non sono state  
 messi in contributo di fatto stante  
 gli atti depositati in C.C. Dichiaro che  
 che oggi da il fatto che i verbali delle  
 procedure di deposito e firma delle  
 note di accompagnamento delle  
 relazioni vanno al Collegio dei  
 revisori. Per i motivi sopra esposti  
 se ne richiede il rinvio.  
 A fronte di ciò che, come precisato  
 precedentemente, il Collegio sarà posto alla  
 attenzione di parte Commissione, e alla  
 presunta per motivi di urgenza.  
 La ED esclude in base a valutazione il  
 parere dei revisori, la Commissione  
 viene convocata per il giorno 28.1.2013  
 ore 17.00 presso la sede del Consiglio  
 per l'esame delle relazioni. Si invita  
 il signor di rinvio i componenti  
 il Collegio locale ritine da tale  
 strumento di titolo importante per il  
 buon funzionamento dell'ente, ritine  
 da una Commissione di urgenza  
 sia inutile ed inefficace.  
 punto 13); viene generale degli impianti  
 pubblici e sistema di progetto

territoriale - affezionate  
 Il presidente affare le proposte con  
 come presidente della Commissione, con  
 la facoltà di fare proposte  
 in essere integrate con delle proposte  
 per l'attesa degli autotrasporti che dovranno  
 essere praticate sul territorio, in  
 base al nuovo piano di trasporto  
 nazionale e al trasporto statale in  
 base al regolamento. Il Comitato è quello  
 previsto di riferire in C.C.  
 punto 14/A) - Affare di case di cura -  
 In Commissione affare - il Comitato  
 è quello riferire in C.C.  
 punto 15/1) - Affare regolamento Comunale  
 per le concessioni in uso degli impianti  
 e attrezzature sportive.  
 In Commissione affare le proposte  
 con come presidente delle altre  
 Commissioni - il Comitato  
 è quello di riferire in  
 base a C.C.  
 punto 16) - Al presidente il fatturato  
 Comunale circa 10 mila Fontana, l'area  
 pubblica e l'area verde nella città antica di  
 Vercelli - procedimenti -  
 Il presidente, visto l'importanza ed il  
 livello di importanza e livello  
 Culturale (storico) dell'operazione  
 all'area menzionata, successivamente  
 per i motivi, in base alle  
 Commissioni affare - il Comitato

Tabelle di rinvio di interventi, in sede di C.C.

Punto 17) : Nota di ordine di C.C. 92/2008.

Arriva il Compendio Nota che su 10.15.53 la Commissione è un'aggiunta, viene di nuovo ripresentata a legge. Appare il Compendio Tabelle di rinvio di interventi, in sede di C.C.

Punto 18) : Nota di ordine di C.C. 93/2008 - 14/2008 - la Commissione appare il Compendio Tabelle di rinvio di interventi, in sede di C.C.

Alle ore 11.50 arriva la Compendio Tabelle di rinvio.

Punto 19) : Trasmissione di rinvio delegato da Commissione p.p. di competenza. Appare il Compendio Tabelle di rinvio di interventi in sede di C.C.

Punto 20) : Commissione speciale - ulteriore lavoro - la Commissione non presente in seduta sul 28.11.53, appare.

Punto 21) : Delibera C.C. 94/2008 - 15/2008. Una commissione appare. Arriva il Compendio Tabelle di rinvio di interventi con una fotocopia.

Punto 22) : Richiesta istituzione di commissione tecnica speciale - la Commissione appare all'assemblea.

Nell'altro si delibera, si discute e si delibera.   
 *Giulio*   
 *Albergo*